

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

946.231.18

del 25 maggio 2005 (Stato 23 ottobre 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004) e 1591 (2005)² del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.

² Sono vietate l'offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l'utilizzazione del materiale d'armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO)³ può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. l'esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
- b. l'esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
- c. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
- d. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all'utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
- e. il sostegno all'accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.

RU 2005 2223

¹ RS 946.231

² <http://www.un.org/french/documents/scres.htm>

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ Per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore, la SECO, d'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

⁴ RS 946.202

⁵ RS 514.51

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² L'Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali**Art. 5** Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

² L'Ufficio federale della migrazione sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola l'articolo 1, 2 o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.

Allegato⁶
(art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli art. 2 e 4

COGNOME	NOME	ALIAS	DATA/LUOGO DI NASCITA	NUMERO DI PASSAPORTO/ INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE	FUNZIONE/ GIUSTIFICAZIONE
ELHASSAN	Gaffar Mohammed	Gaffar Mohamed Elhassan	24 June 1953		Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF). Elhassan held this position as Western Military Area Commander from November 2004 (approx.) to early 2006.
HILAL	(Sheikh) Musa				Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur.
SHANT	Adam Yacub	Adam Yacub Sharif, Adam Yacoub	Circa 1976		Sudanese Liberation Army (SLA) Commander.
BADRI	Gabril Abdul Kareem	General Gibril Abdul Kareem Barey			National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 16 ott. 2007 (RU 2007/4769).

